

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti e rateizzazione. Le istruzioni 2021

Con [circolare n. 26 del 16 febbraio 2021](#), l'INPS fornisce chiarimenti sulla **ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai fini previdenziali**, per i liberi professionisti e sulla **rateizzazione degli oneri di ricongiunzione** relativi alle domande presentate nel 2021.

L'Istituto previdenziale premette che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere eseguito ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo pari al tasso di variazione accertato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Per il 2020 il tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è negativo e, precisamente, pari a $-0,3\%$.

Pertanto, l'INPS comunica che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2021 potranno essere versati **ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione**.

[Link al testo della circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2021](#), con oggetto: LIBERI PROFESSIONISTI – Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti – Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali i ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2021

Decreto Covid di febbraio. Il Cdm ha approvato nuove misure per il contrasto del contagio

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 22 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Istruzioni Inps per l'iscrizione alla Gestione

previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore socio della cooperativa

Con circolare 17 febbraio 2021, n. 29, l'Inps riepiloga il quadro normativo relativo alla disciplina in materia di socio lavoratore autonomo di cooperativa artigiana e fornisce istruzioni in merito alla tutela previdenziale di questa categoria di soggetti.

Nel documento interpretativo evidenziato che l'attività di una impresa artigiana può svolgersi in forma sia individuale che collettiva, in forma di cooperativa, di società di persone e di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui tra il socio lavoratore di una cooperativa artigiana e la cooperativa stessa si instauri un rapporto di lavoro autonomo artigiano è prevista l'iscrizione del lavoratore alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del

reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell'anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all'impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 1/2 del 2021

In questo numero:

il nuovo modello dichiarativo 2021 dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi 2021 SC.

Dichiarazioni Redditi 2021 SC. Le novità dei modelli

Approvato il nuovo modello dichiarativo 2021 dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati – Redditi

2021 SC.

Tra le novità nel modello trovano spazio:

nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020);

il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19;

il crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i bonus istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (per botteghe e negozi, i per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

Gruppi industriali: requisiti per la classificazione delle imprese

In considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 19 l’Istituto fornisce nuove indicazioni sull’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2020

In questo numero:

Speciale – Manovra 2021

L'analisi normativa, comma per comma, per la lettura della Legge di Bilancio 2021.

Una guida normativa che esamina tutte le disposizioni in materia fiscale, societaria o d'interesse per i professionisti contenute nella Legge 30/12/2020, n. 178

Estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator fino al 30 aprile 2021. Approvato un nuovo

modello per comunicare la cessione del credito

L'articolo 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020. Tanto premesso, per consentire la comunicazione della cessione dei crediti di cui trattasi anche con riferimento ai mesi fino ad aprile 2021, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021 approvato il nuovo modello di comunicazione e le relative istruzioni, in sostituzione del modello e delle istruzioni allegati al citato provvedimento del 14 dicembre 2020.

Superbonus del 110%. Aggiornata la guida agli interventi agevolati con la maxi detrazione

Aggiornata la guida dell'Agenzia delle Entrate al Superbonus al 110% al fine di tener conto delle modifiche e proroghe introdotte dalla legge di bilancio 2021. La guida fornisce, inoltre, indicazioni sulla possibilità introdotta dal D.L.

“Rilancio” di cedere la detrazione o di richiedere al fornitore uno sconto immediato con la possibilità per quest’ultimo di cederlo ulteriormente.

Sospensione ammortamenti nei Bilanci 2020. L’OIC pubblica in bozza documento interpretativo

L’OIC pubblica in consultazione la bozza del documento Interpretativo n. 9 Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”.

Il documento analizza, sotto il profilo tecnico contabile, le disposizioni dei commi 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 – inseriti dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del predetto decreto legge -, che come è noto, introducono una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo.

Bonus fiscali. L'OIC pubblica in consultazione la bozza della comunicazione sulle modalità di contabilizzazione

L'OIC pubblica in consultazione la bozza di comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali. La comunicazione trae origine da una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi".

I bonus fiscali oggetto comunicazione sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n.77 ,cd. Decreto Rilancio, che ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Rientra in tale categoria di bonus fiscali anche il cd. Superbonus 110% disciplinato dall'articolo 119 del medesimo Decreto Rilancio.

Approvate nuove cause di esclusione dall'applicazione degli ISA p.i. 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il Decreto Mef con il quale sono state approvate nuove ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2020. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020» (di seguito riportato), è stato approvato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto alcune misure per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nel 2021 volte ad alleggerire il carico degli oneri dichiarativi dei contribuenti alla luce degli effetti dell'emergenza sanitaria, anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA.

Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla

Gestione Separata nuova aliquota per l'ISCR0

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l'anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l'aumento pari allo 0,26% per l'anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell'aliquota destinata al finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all'art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

Regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri. Pubblicata la circolare con i primi chiarimenti

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la [circolare](#) recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della [Direttiva DAC 6 – Direttiva \(UE\) 2018/822 del 25 maggio 2018](#). Nella [circolare](#), come anticipato dal comunicato stampa del 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate conferma

che “in considerazione della complessità della materia, che fra l’altro prevede un obbligo di ricognizione retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), nonché per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997” **non applicherà sanzioni previste dall’articolo 12 del [decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100](#)** “per tutte le **comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data**”.

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 10 febbraio 2021](#), con oggetto: Regime di comunicazione obbligatoria dei meccanismi transfrontalieri – Primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione – Decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100 (recepimento Direttiva “DAC 6”)

Vedi: [Consultazione pubblica del 28 dicembre 2020](#) – Consultazione pubblica sulla bozza di circolare che recepisce la Direttiva “Dac 6”

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2020, prot. n. 364425/2020](#), recante: «*Disposizioni attuative del [decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020](#) di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica e del [decreto del Ministro dell’economia delle finanze del 17 novembre 2020](#). Modalità e*

termini di comunicazione delle informazioni», pubblicato il 26.11.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del Decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100](#), recante «Attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018](#), recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020

[Link al testo del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2020](#), emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del [decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100](#), recante definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate

**Iscritti alla gestione
artigiani e alla gestione
degli esercenti attività**

commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2021

Con la circolare 9 febbraio 2021, n. 17, l'Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.

Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.

La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di

computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l'Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell'onere contributivo.

Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell'E-fattura

manca l'imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l'imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la

variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato.

Accertamenti, pignoramenti e pagamento cartelle: nuovo stop fino al 28 febbraio 2021

Il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante: »Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha differito al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Sospensione delle cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto

del minimo legale. Solo per le perdite emerse nell'esercizio 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 29 gennaio 2021, prot. 26890, ha fornito chiarimenti in relazione alla sospensione delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. disposta dal comma 266 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nel sostituire integralmente l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

In primo luogo, nel documento del Mise evidenziato che la locuzione «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», contenuta nel comma 1 del riscritto articolo 6 del D.L. n. 23/2020 sembra chiarire che oggetto della norma sia “solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020)”.

Pertanto, continua il documento interpretativo, sembra da escludersi, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).

Nuove ordinanze. In area gialla Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato due nuove Ordinanze il 29 gennaio 2021, che saranno in vigore dal 1° febbraio, in base ai dati e alle indicazioni della Cabina di regia.

La prima classifica in area gialla le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

La seconda classifica in area arancione Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano, oltre a confermare sempre in area arancione Puglia e Umbria.

Lotteria degli scontrini. Al via dal prossimo 1° febbraio per gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro

Ai nastri di partenza la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la

prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato oggi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate fissano le regole per il funzionamento della Lotteria.

Isa 2021, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2021" per il

periodo d'imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2020.

Comunicazioni DAC 6. Non applicazione di sanzioni se effettuate entro il 28 febbraio 2021

A seguito dei numerosi contributi pervenuti in occasione della pubblica consultazione avviata il 28 dicembre 2020 e ultimata il 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate sta finalizzando l'esame degli stessi ai fini della prossima pubblicazione della circolare recante i primi chiarimenti in merito alla disciplina di recepimento della Direttiva DAC 6 – Direttiva (UE) 2018/822 del 25 maggio 2018. La circolare chiarirà che non si darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste

dall'articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le predette comunicazioni saranno effettuate entro il 28 febbraio 2021.

Decontribuzione Sud ex decreto Agosto e legge di Bilancio 2021. Ultimi chiarimenti

La Decontribuzione Sud, introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è un'agevolazione che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, e spetta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Facendo seguito alle istruzioni fornite con la circolare INPS 22 ottobre 2020, n. 122, con il messaggio 11 gennaio 2021, n. 72 forniti i chiarimenti sull'applicabilità dell'esonero alle tredicesime mensilità e sui riflessi nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo.

Imposta sui servizi digitali:

approvato il modello DST (Digital Services Tax) di dichiarazione

Aggiornamento dei Modelli e istruzioni

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2025. [Motivi dell'aggiornamento](#)

[Modello Imposta sui servizi digitali \(Digital Services Tax – DST\) – pdf](#)

[Istruzioni per la compilazione – pdf](#)

Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2026

[Modello Imposta sui servizi digitali](#)

[Istruzioni per la compilazione \(ISD\)](#)

Vedi anche: [l'articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 207 del 2024](#)– Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

È disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, il [nuovo modello Dst, Digital services tax](#), da utilizzare per comunicare all'Agenzia i dati relativi all'Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l'imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l'eventuale credito all'anno successivo.

Chi deve presentare la dichiarazione

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, **realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000** e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, **un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato**. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

Più tempo per gli invii in coincidenza con l'esordio della Dst

Ordinariamente, il [modello](#) deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l'invio d'esordio.

Le operazioni soggette a imposta

La *Digital services tax* si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell'anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un'interfaccia digitale di

pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il [nuovo modello Dst](#) è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'interno della sezione "Modelli".

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2021, prot. n. 22879/2021](#), recante: *«Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati»*, pubblicato il 25.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13185/2021](#), recante: *«Imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall'articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Modalità applicative.»*, pubblicato il 15.01.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Link alla pagina destinata alla consultazione pubblica della Bozza del provvedimento attuativo](#). (Sono presenti oltre 40 contributi, da professionisti, studi professionali con attività internazionale e dalle associazioni di categoria

rappresentative degli operatori e dei settori economici maggiormente interessati dall'applicazione dell'imposta)

Ammortizzatori sociali: in una circolare indicati gli importi massimi dal 1° gennaio 2021

Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l'INPS ha indicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpI, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola e dell'assegno per le attività socialmente utili relativamente all'anno 2021.

In particolare, l'Istituto ha individuato dettagliatamente gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2021 in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui dal 1° gennaio di ogni anno gli importi dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da considerare quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono aumentati del 100% in virtù della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2020

In questo numero:

- il modello IVA 2021 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021.